Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° marzo 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 gennaio 1960, n. 66.

Soppressione della Scuola di ostetricia autonoma di Ferrara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La Scuola di ostetricia autonoma di Ferrara, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, numero 2128, è soppressa.

Ad un commissario governativo sarà affidato l'incarico di provvedere alla liquidazione dei beni appartenenti alla predetta Scuola.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — GONELLA
— TAMBRONI — COLOMBO
— ZACCAGNINI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 1° febbraio 1960, n. 67.

Equipollenza della laurea in scienze economico marittime a quella in economia e commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La laurea in scienze economico marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, è dichiarata equipollente alla laurea in economia e commercio, ai fini della ammissione agli impieghi nella pubblica Amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 252, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68.

Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono organi cartografici dello Stato:

l'Istituto geografico militare;

l'Istituto idrografico della Marina;

la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.

Art. 2.

Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonchè i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.

Sui documenti ufficiali è impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.

Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.

Art. 3.

Nelle Province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purchè, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

Art. 4.

Sono liberi la produzione e il commercio di carte documenti che costituiscano una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio.

La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzazione a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento.

Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, nulla è innovato circa la facoltà attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.

Art. 5.

Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al primo comma dell'art. 4 di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in libero commercio, è necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Istituto geografico militare.

E' comunque vietata l'inserzione nelle carte, piante e piani suddetti dei particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 6.

I fogli di mappa e le carte catastali che contengono particolari topografici dei quali sono vietate la ripro-

duzione e divulgazione e quelli relativi alle zone dichiarate dal Ministero della difesa di particolare importanza ai fini della difesa nazionale non possono essere esposti alla pubblica consultazione.

Le riproduzioni dei suddetti fogli e carte catastali e gli estratti dei medesimi possono essere rilasciati a privati solo se redatti dai competenti uffici tecnici erariali e quando riguardino tipi di frazionamento conseguenti a domanda scritta di voltura.

Art. 7.

Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo art. 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo.

Tuttavia, allorchè trattisi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzione di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattisi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati.

Ad opera costruita, la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.

Art. 8.

I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, n 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia.

I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonchè i Consorzi autonomi dei porti.

Art. 9.

Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, la autorità militare ha facoltà di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano occorrere ad organismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

Art. 10.

E' fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7 e nel primo e secondo comma del precedente art. 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.

Art. 11.

I rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici ed aerofotogrammetrici saranno regolati da apposita legge.

Art. 12.

Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.

Art. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 23 luglio 1959 dei quali è consentita la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate alla data predetta e, comunque, non oltre cinque anni dalla data stessa.

Art. 14.

Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, delle lastre fotografiche, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 15.

E' abrogata la legge 2 giugno 1930, n. 1139.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAVIANI — TAMBRONI — MEDICI — TOGNI — RUMOR — ANGELINI — SPATARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 febbraio 1960, n. 69.

Proroga del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine per l'attuazione del piano di risanamento di San Romano nella città di Ferrara, di cui al regio decreto 19 dicembre 1936, n. 2417, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1535, è prorogato al 21 dicembre 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — MEDICI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 stesso mese, con il quale il dott. Arturo Aletti venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda in data 19 novembre 1959, con la quale il dott. Arturo Aletti dichiara di dover rinunciare, per motivi di salute, alla carica di agente di cambio a decorrere dal 31 dicembre 1959;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni predette espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 31 dicembre 1959 sono accettate le dimissioni rassegnate, per motivi di salute, dal dottor Arturo Aletti dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1960
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 80. — GRIMALDI

(1073)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto Ministeriale 17 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 140, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 10 stesso mese, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 137 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 311 del 24 dicembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Firenze i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Bartoletti dott. Galileo;
2) Berti dott. Gianfranco;
3) Milla dott. Alberto;
4) Baccheschi dott. Enrico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1960.
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 79. — GRIMALDI

(1074)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1960.

Immissione alla vendita per provvista di bordo di alcuni tipi di sigarette nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi del 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;

Visto l'art. 139 del regolamento approvato con regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, e modificato con regio decreto 7 maggio 1908, n. 284;

Visto l'articolo unico, paragrafo 3, del regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592;

Visto il decreto Ministeriale n. 00/1665 del 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1958, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 275;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Con decorrenza 1° marzo 1960 è ammessa la vendita per provvista di bordo dei sottoindicati prodotti, al prezzo di cessione per chilogrammo netto convenzionale a fianco di ciascuno segnato:

sigarette « Nazionali Esportazione Superfiltro », L. 2.250;

sigarette « Granfiltro », L. 2.750.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1960
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 281

(1104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa a Parigi il 6 aprile 1956 e dello scambio di Note interpretativo della Convenzione concluso a Parigi il 30 ottobre 1958.

Il 16 febbraio 1960, in base ad autorizzazioni disposte con la legge 4 marzo 1958, n. 324, relativa all'approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa a Parigi il 6 aprile 1956 e con la legge 3 gennaio 1960, n. 20, relativa all'approvazione ed esecuzione dello scambio di Note interpretativo della Convenzione concluso a Parigi il 30 ottobre 1958, è stata effettuata a Parigi, mediante scambio di lettere, la reciproca notificazione dell'avvenuto completamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti, prevista dallo scambio di Note per l'applicazione della Convenzione e dello scambio di Note stesso.

Conformemente a quanto disposto dal 3° paragrafo dello scambio di Note, la Convenzione e lo scambio di Note entrano in vigore il 1° marzo 1960.

(1082)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e conferma in carica del vice presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2675, in data 19 febbraio 1960, il dott. Luigi Masutto è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste ed il geom. Elio Geppi è stato confermato nella carica di vice presidente dell'ente stesso.

(1014)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Roma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2630 in data 20 febbraio 1960, il dott. Luigi Magno è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

(1085)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Taranto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2662, in data 19 febbraio 1960, il dott. Franco Lo Russo è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto.

(1015)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Verona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2665, in data 19 febbraio 1960, il prof. Pietro Nichele è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Verona.

(1016)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Frosinone

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2645, in data 19 febbraio 1960, il dott. Eugenio Giovannini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone.

(1008)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2671, in data 19 febbraio 1960, il sig. Umberto Brogli è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara.

(1009)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pescara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2655, in data 19 febbraio 1960, il prof. Luigi Mancini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara.

(1010)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Benevento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2639, in data 19 febbraio 1960, l'ing. Mario Cangiano è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Benevento.

(1011)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2642, in data 19 febbraio 1960, il dott. Achille Mandarino è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza.

(1012)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2648, in data 19 febbraio 1960, il geom. Giuseppe Bertuccio è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

(1013)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 febbraio 1960, i poteri conferiti all'ing. dottor Dario Lombardi, commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 29 febbraio al 10 marzo 1960.

(1042)

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa « Popolare Maccagnese », con sede in Maccagno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 febbraio 1960, il rag. Renato Agliata è stato nominato liquidatore della Cooperativa « Popolare Maccagnese », con sede in Maccagno, in sostituzione del sig. Giuseppe Marchione.

(873)

Scioglimento della Cooperativa darfense lavori edili stradali ed affini, con sede in Darfo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 febbraio 1960, la Cooperativa darfense lavori edili stradali ed affini, con sede in Darfo, costituita con atto 7 agosto 1945 del notaio Angelo Cammi, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con liquidatore il rag. Aldo Facella.

(874)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 29 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,02	621,05	621,09	621,25	621,15	621,10	621,10	621,05	621,06	621,10
$ Can.	652,51	652,75	652,75	653,25	652,70	652,85	653 —	652,60	652,70	652,75
Fr Sv.	143,16	143,20	143,165	143,24	143,22	143,18	143,20	143,18	143,19	143,20
Kr D.	89,99	90 —	90 —	90,005	90 —	89,98	89,9875	89,90	89,68	90 —
Kr N.	86,92	86,91	86,90	86,915	86,90	86,90	86,90	86,90	86,90	86,90
Kr. Sv.	119,99	120,01	119,99	120,04	119,95	120 —	120,01	120 —	120 —	120 —
Fol.	164,74	164,73	164,74	164,83	164,75	164,75	164,74	164,73	164,75	164,75
Fr. B.	12,45	12,452	12,45875	12,46	12,455	12,46	12,4565	12,47	12,45	12,455
Fr. Fr (N F.)	126,52	126,56	126,57	126,59	126,55	126,57	126,56	126,55	126,57	126,55
Lst.	1741,45	1741,20	1741,30	1741,55	1741,375	1741,25	1741,35	1741,30	1741,20	1741,25
Dm. occ.	148,93	148,97	148,94	148,99	148,94	148,96	148,955	148,95	148,95	148,96
Scell. Austr.	23,89	23,90	23,895	23,9005	23,87	23,90	23,89875	23,88	23,89	23,90

Media dei titoli del 29 febbraio 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	75,37
Id. 3,50 % 1902	71,90
Id. 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id 5 % (Ricostruzione)	99,325
Id 5 % (Riforma fondiaria)	98,325
Id 5 % 1936	100,30
Id 5 % (Città di Trieste)	98,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,65
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,80
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,675
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 febbraio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,175
1 Dollaro canadese	653,125
1 Franco svizzero	143,22
1 Corona danese	89,996
1 Corona norvegese	86,907
1 Corona svedese	120,025
1 Fiorino olandese	164,785
1 Franco belga	12,458
1 Franco nuovo (N.F.)	126,575
1 Lira sterlina	1741,45
1 Marco germanico	148,972
1 Scellino austriaco	23,902

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 291-AL, della cessata ditta Degrandi Terenzio & Dabene Fernando, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza, via Mazzini n. 7.

Si rende noto altresì lo smarrimento degli altri sei marchi forniti a suo tempo.

(1065)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 216-VI, della cessata ditta Giuseppe Mandolla, già esercente un laboratorio di oreficeria in Vicenza, via Fogazzaro n. 88.

(868)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale « A. di Summa », di Brindisi ad istituire un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche e di istologia patologica.

Con decreto in data 12 febbraio 1960, n. 300.7.III.16.2.1985, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale « A di Summa », viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche e di istologia patologica.

(866)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

L'ing. Alessandro Porro, nato a Milano il 28 dicembre 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile conseguito presso il Politecnico di Milano il 7 novembre 1930.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(925)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

La dott.ssa Maria Cristina Perez, nata a Catania il 13 novembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatole dall'Università di Catania il 9 maggio 1955 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti il 30 novembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(1032)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'acquisto, da parte dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano, di un appezzamento di terreno sito nel comune di Treviglio.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1960, registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 39, l'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano è stato autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno di Ha. 15.84.21, contraddistinto nel catasto rustico del comune di Treviglio dai mappali 1110, 1111, 1114, 1283, 1298, 1319, 1342, 2268/1, 3257, 3360, 5225 e nel catasto urbano dello stesso Comune dal mappale 2268/2.

(1061)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 26 gennaio 1945, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento) e mette la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del sopra citato regio decreto-legge numero 375;

Visto il proprio provvedimento in data 10 luglio 1953, col quale l'avv. Giuseppe De Gregorio è stato nominato commissario liquidatore della suddetta Azienda;

Considerato che il predetto avv. De Gregorio ha declinato l'incarico affidatogli e occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il rag. Calogero Veneziano, nato a Sciacca il 12 febbraio 1918, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Giuseppe De Gregorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(999)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centoventicinque posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nel personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, con il quale è stato approvato l'ordinamento per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233 ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, concernenti provvedimenti in favore dei capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, e le relative norme di assunzioni obbligatorie al lavoro, emanate con la legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 680, contenente disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventicinque posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nel personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Al presente concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di buona condotta;

d) abbia l'idoneità fisica all'impiego;

e) non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

f) sia munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

g) abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 32.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detto limite di età è elevato:

1) ad anni 37, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

2) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

3) per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari, nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;

4) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di parecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi tra di loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è altresì elevato:

I) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale;

II) ad anni 45:

a) per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso, a prescindere dal limite massimo di età prescritto e semprechè siano in possesso degli altri requisiti richiesti:

a) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Inoltre possono partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio prescritto, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200 e indirizzata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

b) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che abbiano superato il limite di anni 32 previsto dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione di tale limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta menzione della data e dell'Istituto scolastico presso il quale venne conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare, altresì, l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) se intendano sostenere le prove facoltative di diritto tavolare e di stenografia previste dal successivo art. 7.

I candidati che intendano sottoporsi alla prova di tedesco o a quelle di diritto tavolare e di stenografia devono dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso, a pena di decadenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del reparto dal quale dipendono.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande insufficientemente bollate e di quelle mancanti dell'autenticazione o del visto della firma del candidato.

Art. 5.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non possono partecipare al concorso coloro, nei cui confronti è stata dichiarata la decadenza dall'impiego, per avere conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio: coloro, che per le informazioni raccolte, non risultino, secondo l'apprezzamento dell'Amministrazione, di moralità e condotta incensurabili, non potranno conseguire la nomina.

Art. 6.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale;

3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria;

4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte hanno luogo in due distinti giorni, sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del precedente comma. La prova orale verte su tutte le materie del programma.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e che saranno comunicati ai singoli candidati ammessi al concorso.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni ed ore che saranno stabiliti dalla Commisssione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati ammessi a sostenerla.

Tanto per la prova scritta che per quella orale, verranno osservate le norme di cui ai commi primo e terzo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati, per sostenere le prove scritte e quella orale, dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente applicata su carta da bollo, con la propria firma. La fotografia e la firma apposta su di essa dovranno essere autenticate da notaio o dal sindaco del Comune di residenza del candidato. In luogo della fotografia i candidati potranno esibire la carta di identità, il porto d'armi, il passaporto, la tessera postale, la patente automobilistica ovvero un documento rilasciato dalla pubblica Amministrazione purchè fornito di fotografia.

I dipendenti di ruolo e non di ruolo ed i militari, potranno esibire il libretto ferroviario personale loro rilasciato dalla competente Amministrazione.

Art. 7.

La Commissione dispone di 10 punti per ciascuna delle prove. Non è ammesso alla prova orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

1) il diritto tavolare (nozioni con particolare riguardo ai servizi del libro fondiario);

2) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

La Commissione esaminatrice, assegnerà da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare e fino a cinque voti per la prova facoltativa superata di stenografia.

Coloro che non abbiano raggiunta la idoneità nel complesso delle prove scritte ed orale, non potranno sostenere le prove facoltative.

Art. 8.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Detta prova avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 6.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito la idoneità prevista dal secondo comma del precedente art. 7.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 9.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie obbligatorie aumentata dell'eventuale coefficiente riportato nelle prove facoltative di diritto tavolare e di stenografia.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto. del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

A tale fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrente da quello successivo alla data sotto cui hanno ricevuto apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

Art. 10.

Documentazione titoli di precedenza e di preferenza:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra dovranno produrre un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (mod. 69-*ter*), rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio ed attestante tale circostanza, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

i) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

l) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

m) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

n) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo biennio, rilasciata dall'Amministrazione cui appartengono.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato, con la indicazione del punteggio conseguito;

o) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso e le qualifiche riportate;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre un certificato, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La mancata presentazione nel termine di cui al precedente art. 9 dei documenti comprovanti il possesso dei titoli preferenziali, comporterà, per gli interessati, l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati o invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375 e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

7) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età, nel caso che tali documenti non siano stati già trasmessi precedentemente a questo Ministero.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 4:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60

I candidati che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o già inquadrati nei ruoli aggiunti, dovranno, produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente numero 4);

c) titolo di studio di cui al precedente numero 6).

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario. Verrà loro corrisposto — durante il periodo di prova — un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, e l'assegno integrativo previsto dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 13

Limitatamente alle prove di diritto tavolare e di stenografia indicate nell'art. 7, ed ai fini del conseguimento della qualifica di tavolarista e di stenografo di cui alla legge 25 giugno 1940, n. 827, potranno chiedere di partecipare all'esame i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e di aiutanti in servizio.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo da L. 200, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali del presente concorso, che sarà comunicata con apposita avvertenza pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

L'esame si intende superato se l'aspirante consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Roma, addì 14 gennaio 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1960
Registro n. 20, *foglio n.* 342. — BOVIO

ALLEGATO UNICO

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero di Grazia e Giustizia
ROMA

Il sottoscritto . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centoventicinque posti di vice

cancelliere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 14 gennaio 1960.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato il . . e che (1) avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo .

.,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..
oppure (2) . .,

d) ha riportato (3) .,

e) è in possesso del . . conseguit . nell'anno scolastico . . presso . .,

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . .,

g) ha prestato servizio (5) . .,

h) intende sostenere l . . prov . . facoltativ . . (6)

.,

i) intende sottoporsi alla prova di tedesco (7) ..

Data .

Firma (8) . . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che dànno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero indicare gli eventuali procedimenti penali pendenti; in caso contrario, dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare, altresì, l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) Indicare quali prove facoltative intenda sostenere il candidato, e cioè se quella di diritto tavolare, di stenografia, oppure entrambe le prove facoltative (la richiesta deve essere indicata nella domanda di ammissione al concorso, a pena di decadenza).

(7) I candidati che intendano sottoporsi alla prova di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso, a pena di decadenza.

(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo ufficio o del reparto militare.

(1056)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per il reclutamento di dieci tenenti chimico-farmacisti in s. p. e., indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1958.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1956, registro n. 95, foglio n 73;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1958, registro n. 45, foglio n. 83, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimico-farmacisti;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 37, foglio n. 387, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma al Sottosegretario di Stato per la difesa, on. prof. Italo Giulio Caiati;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dieci tenenti chimico-farmacisti in s.p.e. indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1958, citato nelle premesse:

Sansone dott. Rocco Romano, nato il 22 dicembre 1927: punti 24,61.

Art. 2.

Il dott. Sansone Rocco Romano è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 24 luglio 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1959
Registro n. 19, foglio n. 291

(1090)

Graduatoria del concorso per il reclutamento ordinario di trenta tenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 30 dicembre 1958.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1959, registro n. 7, foglio n. 317, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento ordinario di trenta tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai tenenti in s.p.e. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1959, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli per il reclutamento ordinario di trenta tenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto Ministeriale 30 dicembre 1958, citato nelle premesse.

I sottonotati sono tutti dichiarati vincitori:

1. Ten. ftr. s.p.e. Faro Salvatore, nato il 17 novembre 1928 . . . . . . punti 69,25
2. Ten. art. s.p.e. Brancato Bruno, nato il 16 agosto 1935 . . . . . . » 69,20
3. Ten. ftr. s.p.e. Marino Gaetano, nato il 10 ottobre 1932 . . . . . . » 64,50
4. Ten. art. s.p.e. Flores Guglielmo, nato il 12 marzo 1929 . . . . . . » 63,55
5. Ten. art. s.p.e. Patti Antonino, nato il 1° febbraio 1936 . . . . . . » 61,95
6. Ten. art. s.p.e. Blasi Claudio, nato il 6 novembre 1935 . . . . . . » 61,75
7. Ten. art. s.p.e. Morelli Franco, nato il 17 luglio 1935 . . . . . . » 60,50
8. Ten. art. s.p.e. Braibanti Carlo, nato il 26 settembre 1933 . . . . . . » 60,00
9. Ten. art. s.p.e. Bianco Gilberto, nato il 1° gennaio 1934 . . . . . . » 59,65
10. Ten. ftr. s.p.e. Calderaro Vincenzo, nato il 18 maggio 1935 . . . . . . » 59,45
11. Ten. ftr. s.p.e. Pellegrini Giuseppe, nato il 13 luglio 1932 . . . . . . » 59,30
12. Ten. ftr. s.p.e. Rocchetti Ercole, nato il 10 aprile 1932 . . . . . . » 56,10
13. Ten. cav. s.p.e. Giannini Giuseppe, nato il 20 giugno 1935 . . . . . . » 55,25

14. Ten. art. s.p.e. Morelli Manlio, nato il 15 luglio 1935 . punti 54,10
15. Ten. genio s.p.e. Fedocci Renzo, nato il 24 luglio 1932 . » 52,85
16. Ten. ftr. s.p.e. Caracò Luigi, nato il 1° gennaio 1932 . » 49,85
17. Ten. ftr. s.p.e. Di Bello Ennio, nato il 14 luglio 1934 . » 49,80
18. Ten. art. s.p.e. Bottacini Roberto, nato il 12 aprile 1935 . » 49,75
19. Ten. ftr. s.p.e. Bruno Angelo, nato il 19 febbraio 1932 » 48,55
20. Ten. art. s.p.e. Nepi Vittorio, nato l'8 luglio 1935 » 47,10
21. Ten ftr. s.p.e. Sica Liberato, nato il 20 settembre 1929 » 46,30
22. Ten. art. s.p.e. Miceli Sopo Calogero, nato il 26 marzo 1933 » 43,20
23. Ten. ftr. s.p.e. Soro Salvatore, nato il 4 gennaio 1933 . » 41,85

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 14 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1960
Registro n. 56, *foglio n.* 361

(1089)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a dieci posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'Ispettorato tecnico della industria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e commercio n. 11, parte III del mese di novembre 1959, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso a dieci posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

(1091)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Revoca di decreto prefettizio relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il precedente decreto in data 23 dicembre 1959, n. 37453, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1960, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Vista la lettera del Ministero della sanità in data 22 gennaio 1960, n. 300.6/20468.6, nella quale viene precisato che la competenza ad emettere provvedimenti relativi ai concorsi sanitari è attribuita dalle vigenti disposizioni al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le attribuzioni dei rispettivi uffici;

Ritenuta la necessità, in applicazione delle predette istruzioni, di provvedere alla revoca del citato provvedimento;

Decreta:

Il decreto prefettizio in data 23 dicembre 1959, n. 37453, è revocato per i motivi di cui in premessa.

Reggio Emilia, addì 17 febbraio 1960

Il prefetto: CARUSO

(954)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3811-Div. 3ª del 4 agosto 1959 del Prefetto di Milano, relativo al concorso interno per titoli per la copertura della condotta ostetrica unificata del comune di Codogno;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Prefetto di Milano del 28 ottobre 1959, numero 5340-Div. 3ª, relativi alle due concorrenti che hanno partecipato al concorso stesso;

Visto l'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno partecipato al concorso interno di cui alle premesse:

1. Guarneri Alessandrina . . . . punti 15,692 su 50
2. Giputi Giuseppina . . . . . » 15,207 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Il sindaco di Codogno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, addì 19 febbraio 1960

Il medico provinciale: MUCCIO

(1034)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 2650, in data 20 agosto 1959, con il quale è stato indetto il concorso per posti vacanti di medici condotti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958;

Visti i verbali e gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto del Prefetto di Imperia n. 3311 del 15 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260, del 28 ottobre 1959;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare n. 138 del Ministero della sanità del 30 novembre 1959, n. 100.1.884 di protocollo;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Paltrinieri Iorio . . . . . punti 52,20 su 100
2. Barbera Francesco . . . . . » 50,03 »
3. Bessone Leonardo . . . . . » 49,25 »
4. Ferrario Emilio . . . . . » 48,20 »
5. Aicardi Francesco . . . . . » 47,05 »
6. Benghi Osvaldo . . . . . » 46,68 »
7. Scampini Mario . . . . . » 46.67 »
8. Scapuzzi Giovanni . . . . . » 45,98 »
9. Emanuelli G. B. Vittorio . . . » 45,78 »
10. Chiodo Attilio . . . . . » 45.55 »
11. Testa Giulio . . . . . . » 45,14 »
12. Moreno Giovanni . . . . . » 45,07 »
13. Patta Enzo . . . . . . » 44,68 »
14. Biasini Nello . . . . . . » 44,32 »
15. Garibbo Bernardo . . . . . » 44,14 »
16. De Lucis Felice . . . . . . » 43,25 »

17. Gallina Ettore	punti 43,00	su 100
18. Ciocca Francesco	» 42,73	»
19. Vichi Luigi	» 42,15	»
20. Corsini Goffredo	» 41,96	»
21. Testa Bernardo	» 41,91	»
22. Bado Luigi	» 41,60	»
23. Piscopo Nicola	» 40,65	»
24. Capelli Lodovico	» 40,16	»
25. Camerini Carlo	» 40,11	»
26. Billi Osvaldo	» 40,07	»
27. Cassiani Gino	» 40.06	»
28. Cipolletta Giuseppe	» 39,65	»
29. Menozzi Aurelio	» 39,59	»
30. Milani Elisa	» 38,68	»
31. Giganti Filippo	» 36,65	»
32. Raimondi Mario	» 36,11	»
33. De Vito Francesco	» 36,60	»
34. Solimeno Gennaro	» 35,91	»
35. Cenerini Costantino	» 35,58	»
36. Artale Ottavio	» 35,24	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 11 febbraio 1960

Il medico provinciale: Trillo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei nel concorso a posti vacanti di medici condotti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958, bandito con decreto del Prefetto di Imperia n. 2650, in data 20 agosto 1959;

Viste le preferenze espresse dai candidati;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959, n. 100.1.884 di protocollo;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria degli idonei, di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso per le sedi a fianco di ciascuno indicata:

1) Paltrinieri Iorio: Dolceacqua consorziata con Rocchetta Nervina;
2) Barbera Francesco: Borgomaro consorziata con Caravonica;
3) Bessone Leonardo: Pietrabruna;
4) Ferrario Emilio: Montalto Ligure consorziata con Carpasio;
5) Aicardi Francesco: Aurigo;
6) Benghi Osvaldo: Triora;
7) Scampini Mario: Cosio d'Arroscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 11 febbraio 1960

Il medico provinciale. Trillo

(909)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 678 del 15 gennaio 1959, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1958;

Visto il verbale in data 20 gennaio 1960, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Accertato la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva dal Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Benetti Ferruccio	punti 60,533	su 100
2. Righetti Lucillo	» 59,950	»
3. Gatti Mario	» 59,241	»
4. Pirovano Pier Paolo	» 57,455	»
5. Cordioli Gino	» 54,079	»
6. Gasparini Umberto	» 53,268	»
7. Gatti Giorgio	» 52,520	»
8. Bendazzoli Vincenzo	» 52,251	»
9. Focchiatti Ennio	» 52,197	»
10. Codicè Giuseppe	» 51,524	»
11. Gaiardoni Paolo	» 46,385	»
12. Ferrari Giovanni	» 45,500	»
13. Bergamini Giovanni	» 45 —	»
14. Pagotto Sergio	» 42,291	»
15. Belloni Giuseppe	» 41,770	»
16. Serafini Giuseppe	41,329	»
17. Gambetti Corrado	» 41 —	»
18. Maggi Emilio	» 40,500	»
19. Pitocchi Nunzio, nato il 30 agosto 1928	» 40 —	»
20. Tommasi Angelo Luigi, nato il 18 settembre 1932	40 —	»
21. Pozzobon Albino	» 39,875	»
22. Trenti Fernando	» 39 —	»
23. Girelli Giacomo	» 36,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Verona, addì 12 febbraio 1960

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 678 del 15 gennaio 1959, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 22 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso medesimo;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso, di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Benetti Ferruccio: Sona;
2) Righetti Lucillo: Grezzana;
3) Gatti Mario: Boscochiesanuova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Verona, addì 12 febbraio 1960

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(953)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Ratifica di decreto prefettizio concernente la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 41189 del 15 dicembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona alla data 30 novembre 1958, bandito con decreto prefettizio n. 678 del 15 gennaio 1959;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 138 in data 30 novembre 1959, con cui viene precisato che la competenza ad emettere tale provvedimento appartiene al medico provinciale ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Ritenuto pertanto di dover far proprio il suddetto decreto e di provvedere alla relativa ratifica;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 41189 in data 15 dicembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in premessa, è fatto proprio ed è ratificato ad ogni effetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 15 febbraio 1960

Il medico provinciale: DE MARCO

(1036)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Enna n. 13906/III dell'11 agosto 1959, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche di Nicosia-Villadoro, Pietraperzia e Villarosa-Villapriolo;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente dott. Sillitto Rocco, il quale non riveste la qualifica di medico condotto;

Viste le nuove proposte avanzate dai Comuni interessati;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 138 in data 30 novembre 1959, prot. n. 100.1.884, avente per oggetto: « Legge 13 marzo 1958, n. 296 - Delimitazione delle sfere di competenza tra l'Amministrazione della sanità e quella dell'interno »;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

Il dott. Battiato Francesco, medico condotto del comune di Nicosia è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso in premessa, in sostituzione del dott. Sillitto Rocco.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Enna, addì 16 febbraio 1960

Il medico provinciale: GRASSI

(908)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 13906/3ª in data 11 agosto 1959, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche di Nicosia frazione di Villadoro, Pietraperzia e Villarosa frazione di Villapriolo;

Visto il successivo decreto in data 16 febbraio 1960, numero 451.San., che modifica la composizione della Commissione suddetta;

Considerato che il dott. Francesco Vicari, vice prefetto, presidente della Commissione in parola, è stato trasferito in altra sede;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del presidente suddetto;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Bellini Domenico, vice prefetto, è chiamato a presiedere la Commissione in premessa specificata, in sostituzione del dott. Francesco Vicari, trasferito in altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale per otto giorni consecutivi.

Enna, addì 22 febbraio 1960

Il medico provinciale: GRASSI

(1033)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 278 in data 1° corrente, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 279 in data 1° corrente, col quale l'ostetrica Boselli Angelina è stata dichiarata vincitrice del concorso di cui sopra ed assegnata alla condotta ostetrica di Magherno;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia dell'ostetrica Boselli, si deve procedere alla assegnazione della sede di Magherno, rimasta vacante, tra le candidate che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Viste le risultanze delle interpellazioni alle candidate che seguono in graduatoria l'ostetrica Boselli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Chitti Lidia è assegnata alla condotta di Magherno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e all'albo pretorio del comune di Magherno.

Pavia, addì 15 febbraio 1960

Il medico provinciale: LUPI

(887)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 50371/San., del 14 gennaio 1960, con il quale, in base alle risultanze del concorso indetto con decreto del Prefetto di Ferrara n. 12015 del 31 gennaio 1959, i dottori Callegaro Antonio, Bonifaci Pietro e Scapinelli Giacomo sono stati nominati, rispettivamente, ufficiali sanitari del comune di Cento, del Consorzio comuni di Copparo e Ro Ferrarese e del Consorzio comuni di Formignana e Jolanda di Savoia;

Considerato che il dott. Callegaro Antonio ha assunto regolarmente servizio presso il comune di Cento;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1960, con la quale il dott. Bonifaci Pietro ha dichiarato di rinunciare al posto di ufficiale sanitario del Consorzio comuni di Copparo e Ro Ferrarese;

Vista la lettera in data 16 febbraio 1960, con la quale il dott. Scafinelli Giacomo ha dichiarato di rinunciare al posto di ufficiale sanitario del Consorzio comuni di Formignana e Jolanda di Savoia per accettare quello del Consorzio comuni di Copparo e Ro Ferrarese, resosi vacante in seguito alla rinuncia del dott. Bonifaci Pietro;

Vista la graduatoria del concorso suindicato, dalla quale risulta classificato al quinto posto, dopo il dott. Scapinelli, il dott. Corsello Antonino;

Viste le preferenze indicate dai predetti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955 e la circolare del Ministero della sanità n. 100.1.884 del 30 novembre 1959 e la circolare del Ministero dell'interno n. 22003/I/L del 28 novembre 1959;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del Prefetto di Ferrara n. 45598 del 21 novembre 1959 e del decreto del medico provinciale di Ferrara n. 50371/3ª San., del 14 gennaio 1960, seguenti candidati sono nominati ufficiali sanitari dei Consorzi a fianco di ciascuno indicato:

Scapinelli dott. Giacomo: Consorzio comuni di Copparo-Ro Ferrarese;

Corsello dott. Antonio: Consorzio comuni di Formignana-Jolanda di Savoia.

I predetti dovranno assumere servizio entro e non oltre il 10 marzo 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della prefettura di Ferrara ed a quello dei comuni di Copparo, Ro Ferrarese, Formignana e Jolanda di Savoia.

Ferrara, addì 19 febbraio 1960

Il medico provinciale: SCANDURA

(1035)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio 15 gennaio 1960, n. 31150, con il quale il dott. Mario Prignacca è stato designato per la nomina a medico condotto della condotta sanitaria del comune di Monchio delle Corti;

Vista la nota con la quale il comune di Monchio delle Corti, ha comunicato che il predetto sanitario non ha accettato la titolarità della condotta assegnatagli;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carmelo Cortese è designato a ricoprire la condotta medica di Monchio delle Corti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 10 febbraio 1960

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(885)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.